

GUIDA ALLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO NELLE SCUOLE

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

PREMESSA

L'attuale norma di riferimento con la quale il Legislatore vuole imporre alle realtà lavorative una precisa politica e una specifica organizzazione interna finalizzate alla corretta gestione della sicurezza e dell'igiene dei luoghi del lavoro, con precisa attribuzione di compiti e responsabilità ai differenti soggetti, è il **Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.**

La struttura organizzativa per la gestione di tutto ciò che riguarda la sicurezza e la salute nell'ambiente di lavoro prende il nome di **Servizio Prevenzione e Protezione**.

La presente Guida ha lo scopo di informare i lavoratori sui rischi che possono esser presenti sul luogo di lavoro e contiene una sintesi delle norme comportamentali che devono essere messe in pratica affinché vengano salvaguardate la sicurezza e la salute degli operatori.

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

(art. 33 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione del lavoro;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di sicurezza e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni relative alla sicurezza e salute sul lavoro.

DATORE DI LAVORO (DL): soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Negli Istituti Scolastici coincide con il Dirigente Scolastico.

DIRIGENTE: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. Nella scuola tale figura fa riferimento al DSGA e al Collaboratore del DS (nel caso svolge il suo incarico in modo permanente e non solo in sostituzione del dirigente scolastico).

PREPOSTO: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP): persona interno o esterna all'organizzazione, in possesso di specifiche capacità requisiti professionali, designata dal DL (a cui risponde) per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

ADDETTO AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP): persona in possesso di specifiche capacità requisiti professionali, facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione;

MEDICO COMPETENTE: medico in possesso di specifici titoli e requisiti formativi/professionali, che collabora con il Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso ove previsto per effettuare la sorveglianza sanitaria per tutti gli altri compiti previsti.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

ADDETTI ALLE EMERGENZE: lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Gli addetti designati ricevono un'adeguata e specifica formazione, integrata da un aggiornamento periodico.

Il **SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE** è strutturato come segue:

DATORE DI LAVORO / DIRIGENTE SCOLASTICO (DL)	Carla VIOLANTE
DIRIGENTE	Simona MARCUCCI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)	Roberto BORSI
ADDETTO AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)	Claudio MORENGHI Luciana Cinzia CACCIATO INSILLA
MEDICO COMPETENTE	Dott. Giuseppe SCHIRRIPA
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)	Benedetta GUADAGNA
PREPOSTI	Si rimanda all'Organigramma di Istituto aggiornato
ADDETTI GESTIONE DELLE EMERGENZE	Si rimanda all'Organigramma di Istituto aggiornato

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE

La più efficace definizione di cultura della salute e sicurezza deriva direttamente dall'origine etimologica latina del termine sicurezza:

"sine cura" ossia lavoro **"senza preoccupazione"**

Per arrivare a questo sono necessarie l'attenzione e la collaborazione di tutti i lavoratori, oltre al senso di responsabilità del Datore di Lavoro e di tutti i soggetti coinvolti (Dirigenti e Preposti).

*Scopo del sistema di prevenzione e protezione è fornire gli strumenti necessari per creare una **CONSAPEVOLEZZA** che consenta il diffondersi di una **CULTURA DELLA PREVENZIONE** che entri a far parte dell'inconscio della persona, in modo che quest'ultima, grazie alla sua sensibilità, costituisca una vera risorsa per tutta la collettività attraverso:*

COMPORTEMENTO: il comportamento corretto e la condotta prudente di ogni lavoratore costituiscono la prima difesa contro gli infortuni. Mantenere un comportamento corretto è fondamentale non solo per la nostra incolumità, ma anche per quella di chi lavora con noi, così come la nostra sicurezza dipende anche dal comportamento degli altri.

ATTENZIONE: il secondo elemento per prevenire gli infortuni è l'*attenzione*. La capacità di mantenere viva la vigilanza ed il controllo delle proprie azioni, nonché di quelle delle persone che ci circondano, può garantire la nostra incolumità sul lavoro come in casa o in strada.

REGOLE: Molte situazioni di rischio possono non essere note e molti incidenti possono verificarsi senza segnali premonitori. Per tali ragioni occorre osservare una serie di regole e di norme che sono il risultato di esperienze e conoscenze maturate nel tempo.

Tra quelle di carattere più generale ricordiamo:

- attenersi alle disposizioni ricevute da Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti;
- non usare macchine, attrezzature e impianti senza autorizzazione;
- non eseguire operazioni e manovre non di propria competenza;
- usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione previsti, senza apportarvi modifiche non autorizzate;
- segnalare ai responsabili anomalie e problemi, nonché le condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza.

PROCEDURE ED ISTRUZIONI OPERATIVE: in presenza di una procedura di lavoro o di un'istruzione operativa è fatto obbligo ai destinatari della stessa di attenersi scrupolosamente a quanto indicato, consultando eventualmente il Dirigente/Preposto, qualora le cautele o le misure di prevenzione non possano essere applicate per problemi particolari.

CONTROLLI E VERIFICHE: il preposto (ove presente, in alternativa il Dirigente o il Datore di Lavoro stesso) è tenuto a prestare una costante vigilanza affinché i lavoratori rispettino le disposizioni operative e di sicurezza previste, il mancato rispetto delle stesse può dare addito a richiami.

LE MISURE DI TUTELA

Le misure generali di tutela hanno lo scopo di prevenire situazioni di danno e di pericolo per la salute e sicurezza del lavoratore e possono essere diverse a seconda delle caratteristiche del lavoro svolto, dell'esperienza e degli accorgimenti tecnici diffusi e possibili.

Le misure di tutela possono essere tecniche (attrezzature, protezioni collettive, ecc.), organizzative/gestionali (informazione, formazione, redazione documentale, ecc.) e procedurali (procedure di sicurezza ed istruzioni operative) come di seguito specificate.

FORMAZIONE INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Tutti i lavoratori e devono essere in possesso della formazione obbligatoria prevista in funzione dell'attività svolta. La formazione e l'addestramento devono avvenire in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi, da personale qualificato.

L'addestramento viene effettuato da persona esperta, direttamente sul luogo di lavoro e registrato su apposite schede; prevede una valutazione dell'apprendimento da parte del soggetto erogatore.

SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria, effettuata dal Medico Competente, comprensiva di predisposizione del relativo protocollo, viene effettuata in presenza dei casi previsti dalla normativa vigente.

VALUTAZIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

L'analisi degli infortuni, dei near miss (quasi infortuni) e delle malattie professionali, effettuata dal Servizio di Prevenzione e Protezione costituisce un elemento di essenziale per verificare l'adeguatezza della valutazione dei rischi effettuata e la necessità di adottare eventuali azioni correttive o di miglioramento. Tale indagine viene effettuata partendo dall'analisi dei verbali di segnalazione degli incidenti adottati dall'organizzazione a tale scopo e consente la redazione di una statistica infortuni.

In caso di infortunio o quasi infortunio è necessario compilare apposita modulistica (Modulo Rilevazione Incidenti e Mancati Incidenti).

SEGNALETICA DI SICUREZZA (Titolo V)

La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di fornire ai lavoratori le informazioni essenziali sulle caratteristiche dei pericoli presenti in un dato contesto di lavoro essa svolge pertanto un ruolo importante ai fini della sicurezza. La segnaletica di sicurezza utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.

La segnaletica **NON deve essere MAI RIMOSSA**, anche in caso di ordinaria manutenzione, deve essere visibile e non coperta da materiale, poster e/o arredi.

MISURE PROCEDURALI

Le procedure sono l'insieme delle istruzioni operative documentate che definiscono le modalità di esecuzione di attività inerenti la pianificazione, la gestione ed il controllo di funzioni, attività, processi che incidono, o possono incidere, sulla sicurezza dei lavoratori e l'igiene dell'ambiente di lavoro.

I lavoratori devono conoscere le procedure di sicurezza e le istruzioni operative specifiche per l'attività svolta.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (Titolo III- Capo II)

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) vengono impiegati nel momento in cui i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Nel caso in cui valutazione dei rischi preveda la necessità di dotare i lavoratori di DPI, essi devono provvedere a farne un utilizzo corretto ed a conservarli in buono stato secondo le procedure previste. I lavoratori devono segnalare eventuali deficienze dei DPI in loro possesso.

OBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 20 D.Lgs. 81/2008)

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

RISCHI E NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

LUOGHI ED AMBIENTI DI LAVORO

I luoghi e gli ambienti di lavoro sono rappresentati da tutti quei luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'Istituto, oltre ogni altro luogo di pertinenza accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

- Il posto di lavoro deve essere mantenuto pulito ordinato, al fine di garantire condizioni igieniche adeguate
- Le attrezzature e gli impianti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione
- Le vie di circolazione interne, esterne ed i percorsi di esodo in caso di emergenza devono essere mantenute libere e fruibili.

Il lavoratore deve segnalare qualsiasi criticità al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto.

ATTREZZATURE DA LAVORO

Le attrezzature da lavoro sono costituite da qualsiasi macchina, apparecchio utensile o impianto, destinato ad essere usato durante il lavoro.

Le attrezzature devono

- rispondere ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente (certificazioni CE, ecc.).
- essere scelte tenendo in considerazione le caratteristiche del lavoro da svolgere, i rischi presenti nell'ambiente di lavoro, derivati dall'uso delle stesse e quelli derivanti da interferenze con eventuali altre attrezzature già in uso.
- essere installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso,
- essere sottoposte a regolare controllo e/o manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza,
- essere corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione.

È vietata l'introduzione di qualsiasi attrezzatura non preventivamente autorizzata dal Datore di Lavoro. Il lavoratore deve segnalare qualsiasi criticità al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto.

IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

I materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici devono essere progettati, costruiti, installati, utilizzati e sottoposti a manutenzione in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica. L'elettricità rappresenta un rischio noto a tutti: occorre quindi la massima prudenza per prevenire ogni possibilità di contatto accidentale con elementi sotto tensione.

A tal fine è necessario rispettare le procedure specifiche per l'utilizzo delle attrezzature elettriche e seguire le seguenti indicazioni generali:

- non effettuare allacciamenti elettrici con mezzi di fortuna, contattare il servizio manutenzione;
- disinserire le spine dalle prese impugnandone l'involucro esterno e non tirare il cavo elettrico;

- non lasciare cavi collegati alla presa e staccati dall'apparecchiatura;
- evitare grovigli di cavi e proteggerli dall'eventuale calpestio;
- segnalare tempestivamente eventuali guasti o difetti riscontrati durante l'utilizzo delle apparecchiature elettriche.

LAVORI CON SCALE PORTATILI

Le scale portatili utilizzate devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla normativa di riferimento, devono essere in buono stato di manutenzione e conservazione e l'utilizzo delle stesse deve essere effettuato nel rispetto delle apposite procedure operative. Per il raggiungimento in altezza è vietato l'utilizzo di attrezzature non idonee quali sedie, tavoli, ripiani di scaffalature, scatoloni, ecc.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Si intende per movimentazione manuale dei carichi: "tutte le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso lombare, strutture osteoarticolari muscolo tendinee e nervo vascolari".

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente devono essere adottate le misure organizzative necessarie ed utilizzati i mezzi appropriati per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi, devono essere adottate le misure organizzative necessarie, a ridurre il rischio.

La situazione di rischio per l'apparato muscolo-scheletrico deriva dall'entità del "carico", dalla sua autonomia di movimento e dal grado di "collaborazione", dalla frequenza dei sollevamenti, dalla necessità di assumere spesso posture incongrue (arredi a misura di bambino), dall'ortostatismo prolungato anche a schiena flessa e dal sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (soprattutto a carico della spalla).

Il rischio da movimentazione manuale da valutare in ambiente scolastico va riferito a due diverse tipologie di carichi:

- **carichi inanimati** (MMC = Movimentazione Manuale dei Carichi) sollevamento/abbassamento e trasporto manuale in piano di oggetti ed attrezzature di qualsiasi tipo in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Di norma, i soggetti più esposti sono i collaboratori scolastici.

- **carichi animati** (MMB = Movimentazione Manuale Bambini) assistenza e sollevamento di bambini da 0 a 3 anni negli asili nido; assistenza e sollevamento di bambini/ragazzi diversamente abili e/o non in grado di mantenere la stazione eretta o di deambulare autonomamente in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Di norma, i soggetti più esposti sono: insegnanti/educatori, insegnanti di sostegno e personale ausiliario. Nelle scuole dell'infanzia è disposto il divieto di sollevare e tenere in braccio i bambini, stando in piedi.

La movimentazione dei carichi sia inanimati che animati deve essere effettuata nel rispetto delle procedure specifiche.

ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE

I videoterminalisti sono i lavoratori che effettuano al videoterminale più di 20 ore settimanali, comunque distribuite, dedotte le pause ed interruzioni. Le postazioni di lavoro al videoterminale (VDT), per personale amministrativo che rientra nella definizione di videoterminalista, devono essere conformi ai requisiti di cui all'allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., con particolare riguardo ai rischi per la vista e per gli occhi verificando il corretto posizionamento dello schermo rispetto alle fonti di illuminamento sia naturale che artificiale. L'attività deve essere effettuata nel rispetto delle procedure di lavoro specifiche.

Nelle Aule di Informatica le postazioni di lavoro destinate agli studenti possono anche essere non completamente conformi alle prescrizioni minime dell'Allegato in base al fatto che tali postazioni non vengono considerate vere postazioni di lavoro e gli studenti non sono considerati videoterminalisti, in quanto la loro permanenza alle postazioni è di poche ore alla settimana (comunque sempre meno di 20).

RUMORE

L'inquinamento acustico in ambiente scolastico non ha in genere caratteristiche di continuità e di elevata intensità e, quando presente, è attribuibile a fattori esterni (legati alla localizzazione della scuola in zone urbane particolarmente rumorose) e/o a fattori interni, in questo caso riconducibili all'affollamento di aule e/o spazi comuni in rapporto a "esuberanti" comportamenti degli studenti.

Va comunque sottolineato che il rumore in questo contesto non si qualifica come rischio specifico, quanto piuttosto come potenziale rischio aspecifico o generico, che tuttavia può determinare, in talune circostanze, condizioni di disagio e possibili effetti negativi sulla salute.

Le condizioni di disagio sono riconducibili al disturbo della comunicazione verbale, che si traduce in un effetto di distrazione o di "stress" da aumentata richiesta di impegno cognitivo, sia per gli insegnanti che per gli studenti, con limiti sull'apprendimento per questi ultimi, in particolare se di lingua straniera o già affetti da deficit uditivi.

Una buona comunicazione verbale, cioè una condizione in cui l'ascoltatore sia in grado di percepire il 90% delle sillabe ed il 97% delle frasi, richiede che il livello del discorso percepito dall'orecchio sia almeno 10 dB superiore a quello dell'ambiente circostante.

In termini di effetti sulla salute, per gli insegnanti non sembrano trascurabili i disturbi alle corde vocali, che sembrano manifestarsi con significativa frequenza ed essere indotti da un uso continuo e, in caso di sovraccarico acustico, forzato della propria voce. Il personale deve fare un uso corretto delle corde vocali al fine di ridurre il rischio di possibili danni.

MICROCLIMA

Il microclima di un ambiente di lavoro è quel complesso di parametri fisici che insieme a fattori quali attività metabolica ed abbigliamento caratterizzano gli scambi termici tra ambiente e lavoratori.

La scuola rientra tra gli ambienti moderati, ossia quelli in cui il lavoratore non corre generalmente rischi per la salute ed è possibile raggiungere la condizione di benessere termico, una sorta di "equilibrio termico" tra soggetto ed ambiente ottenuta mediante un'attivazione minima dei meccanismi di termoregolazione per mantenere costante la temperatura corporea intorno ai 37°C. Al fine di garantire tale condizione è necessario provvedere ad una corretta areazione dei locali (apertura finestre) e gestione dell'illuminazione naturale (mediante l'utilizzo di veneziane, tapparelle, ecc.). Situazioni di disagio microclimatico devono essere segnalate al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto.

RISCHIO CHIMICO E CANCEROGENO

Il rischio chimico può essere presente in diverse attività all'interno degli Istituti scolastici connesso all'uso di sostanze per:

- Attività di pulizia dei locali, che si svolge anche con l'utilizzo di prodotti chimici classificati come pericolosi e che prevede il deposito nel plesso scolastico di piccoli quantitativi di prodotti.
- Attività didattica in Laboratorio chimico, questa attività coinvolge il personale docente e tecnico e gli studenti con l'uso, anche se in piccole quantità, di sostanze che possono presentare un profilo di pericolosità estremamente diverso. In questi casi, tenendo conto della compatibilità con l'attività didattica, va sempre verificata la possibilità di sostituire i prodotti pericolosi in uso con altri meno pericolosi o, preferibilmente, non pericolosi. Tale principio di prevenzione deve essere applicato in particolare per gli agenti chimici classificati come cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione. Nei casi in cui esigenze didattiche non permettono di modificare le esperienze di laboratorio e, di conseguenza, i relativi reagenti, è necessario procedere alla riduzione al minimo delle quantità utilizzate e della frequenza di utilizzo e allo svolgimento delle esperienze in ciclo chiuso o sotto cappa. Occorre tenere conto, inoltre, che i prodotti di reazione hanno un loro profilo di pericolosità che può mantenersi anche all'interno dei rifiuti di laboratorio da considerare, anch'essi, nella gestione del rischio chimico per le fasi di stoccaggio e smaltimento.
- Attività amministrativa per quanto concerne i toner e la loro sostituzione si precisa che i toner sono classificati nella categoria delle polveri granulari bio-persistenti senza tossicità sostanziale specifica conosciuta (GBS), inoltre le polveri di toner sono state classificate come sostanza non cancerogena.

Nell'utilizzo di sostanze chimiche, in generale, è importante che i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati quando necessario, siano idonei alla natura degli agenti verso cui devono dare protezione.

I DPI devono riportare la marcatura CE e la categoria di protezione deve essere compatibile con l'entità dei rischi insiti nelle singole lavorazioni. I DPI devono essere conservati e custoditi in luoghi puliti in modo da non subire contaminazioni nel rispetto delle procedure specifiche.

Per una corretta gestione dei prodotti chimici il lavoratore deve seguire le procedure specifiche e ricordarsi di:

- Utilizzare, manipolare, trattare, trasportare, smaltire gli agenti chimici sempre secondo le indicazioni riportate sull'etichetta, le istruzioni contenute nella scheda di sicurezza e nelle procedure o istruzioni operative messe a punto
- Non utilizzare i prodotti chimici, specialmente se infiammabili, in vicinanza di fonti di calore, fiamme libere o scintille

- Chiudere accuratamente i contenitori e riporli nei luoghi individuati e fuori dalla portata dei bambini
- Fare molta attenzione a non sversarli o farli spandere; nel qual caso provvedere a rimuoverli subito secondo le istruzioni contenute nella scheda di sicurezza ed indossando i DPI del caso
- Non fumare, non bere né mangiare se si utilizzano agenti chimici, né tanto meno utilizzarli per pulirsi le mani
- Evitare di travasarli in altri contenitori, miscelarli con altri prodotti

RISCHIO FUMO

Il fumo è definito un cancerogeno certo (IARC). Nelle scuole è vietato fumare in qualsiasi locale ed il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione. Il Dirigente scolastico nomina gli agenti accertatori delle trasgressioni cui nominativi sono riportati nella segnaletica prevista ed affissa nei locali.

AGENTI BIOLOGICI

L'attività lavorativa nella scuola non è riportata tra quelle di cui all'allegato XLIV del D.Lgs. 81/08 e smi, ove sono esemplificate attività lavorative a rischio biologico.

Un'attenzione particolare meritano tuttavia gli istituti che hanno indirizzi particolari quali quello microbiologico o agrario. In tali scuole, infatti, spesso vengono svolte attività in laboratorio che richiedono il contatto con colture microbiologiche o esercitazioni nel settore agricolo e zootecnico.

Negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, il rischio biologico può porsi come potenziale, in relazione a possibili contatti con materiali biologici contaminati, durante l'assistenza ai bambini. A ciò si aggiunge il rischio di contrarre parassitosi, quali pediculosi e scabbia.

L'adozione di corrette misure igieniche, di adeguate procedure di lavoro e di idonei DPI e, quando possibile, delle vaccino-profilassi, di norma previene il rischio di esposizione ad agenti patogeni.

LEGIONELLA

Tale batterio è potenzialmente presente negli apparecchi dove si ha ristagno di acqua, con temperature comprese tra i 32 ed il 45°C. Il batterio, si riproduce soprattutto in ambienti umidi e tiepidi o riscaldati, come i sistemi di tubature, i condensatori, le colonne di raffreddamento dell'acqua, sui quali forma un film batterico. Al fine di ridurre il rischio di proliferazione si provvede affinché gli impianti di riscaldamento e raffrescamento siano sottoposti a regolare manutenzione e pulizia dei filtri e le possibili fonti di insediamento e diffusione siano sotto controllo.

STRESS DA LAVORO CORRELATO

Il mondo della scuola è tra i più soggetti agli effetti dei rischi psicosociali in genere e dei rischi stress lavoro correlato. Pertanto, come per le aziende, anche per la scuola, pur tenendo conto della sua specificità, la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato viene effettuata secondo quanto previsto dalle linee guida prodotte da INAIL e dalle indicazioni generali ed operative della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Gli strumenti utilizzati per la valutazione consentono di evidenziare le dinamiche organizzative capaci di dar luogo a stress e non tanto le dinamiche individuali, sulle quali il dirigente scolastico non ha potere di intervento. In tale prospettiva, il processo innescato dal loro impiego si basa su una logica di sistema, perché tende a coinvolgere tutti gli attori che concretamente hanno titolo ed interesse per analizzare la reale situazione organizzativa dell'Istituto e che portano con sé diversi, spesso complementari e quindi arricchenti, punti di vista. Nell'ottica del coinvolgimento e partecipazione attiva dei lavoratori, qualunque lavoratore, qualora lo ritenga necessario, può segnalare eventuali situazioni di disagio lavorativo alle figure del Servizio di Prevenzione e Protezione.

LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN ALLATTAMENTO

Le varie disposizioni legislative specifiche in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità sono state organizzate nel D.Lgs. 151/2001 che si pone l'obiettivo la tutela assoluta delle lavoratrici in attesa di un figlio e/o in periodo di allattamento, nei confronti dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri che potrebbero danneggiare il feto o il bambino.

La lavoratrice deve **comunicare al Datore di Lavoro, non appena accertato, il proprio stato di gravidanza** affinché lo stesso possa procedere a definire eventuali misure preventive da adottare (modifica temporanea delle condizioni e/o dell'orario di lavoro, cambio mansione, altro) o provvedere all'astensione obbligatoria sulla base della valutazione dei rischi effettuata.

La **mancata comunicazione** da parte della lavoratrice, del proprio stato di gravidanza al Datore di Lavoro, comporta una **assunzione di responsabilità**, in relazione alla sicurezza propria e del nascituro.

LAVORO ISOLATO

Il lavoro in solitudine si definisce come ogni lavoro che debba essere svolto da un addetto in totale autonomia per un periodo di tempo in cui non ha un contatto diretto con un collega. La solitudine è un pericolo, che deve essere preso in considerazione, in quanto può introdurre un rischio aggiuntivo ai rischi che quel lavoro comunque comporterebbe. Tutti coloro che abbandonano il proprio posto di lavoro, anche occasionalmente, per recarsi in un ambiente non presidiato informino un collega dicendo dove vanno e per quanto tempo prevedono di essere assenti.

ALCOOL E SOSTANZE STUPEFACENTI

L'attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado rientra tra quelle per le quali è previsto il **divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e stupefacenti.**

RISCHIO INCENDIO

Nei locali scolastici devono essere rispettate le norme generali di prevenzione incendi che prevedono una limitazione dello stoccaggio di materiale combustibile, la presenza di impianto elettrico a norma, la dotazione di idonei presidi antincendio con relativa segnalazione, oltre ai cartelli segnaletici di emergenza. Nel piano di emergenza e nelle relative procedure allegate, sono riportate le necessarie misure organizzative e gestionali, da attuare in caso di incendio.

I lavoratori devono prendere visione delle procedure di emergenza, del piano di emergenza, dell'ubicazione delle uscite di emergenza e del punto di raccolta esterno, conoscere i nominativi di tutti i componenti delle squadre di emergenza e della loro ubicazione all'interno dell'istituto e partecipare in maniera attiva alle simulazioni periodiche di emergenza.

Al personale docente compete anche l'illustrazione e la sensibilizzazione degli alunni circa i comportamenti idonei da adottare durante le situazioni di emergenza, reali o simulate.